



SETTORE EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

ORDINANZA DEL RESPONSABILE N. 49 / 2019

OGGETTO: ORDINANZA DIVIETO DI CACCIA

IL RESPONSABILE

PREMESSO CHE:

- l'art. 21 del D.P.R. 11 febbraio 1992, n.157, lettera e) vieta *“l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali”*;
- l'art. 21 del D.P.R. 11 febbraio 1992, n.157, lettera f) vieta di *“sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione, di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale”*;
- tale norma se non rispettata può comportare pericolo per la pubblica e privata incolumità e per la sicurezza di coloro che si trovano a transitare nelle vicinanze;
- durante il periodo di esercizio dell'attività venatoria pervengono al Comune segnalazioni relative alla presenza di spari nelle immediate vicinanze dei centri abitati, agglomerati urbani, o luoghi di lavoro;
- per ragioni di sicurezza pubblica si rende necessario creare una fascia di rispetto inibita all'esercizio dell'attività venatoria in quelle zone in cui la problematica lamentata e' stata più presente tenendo conto della tipologia venatoria esercitata nel territorio di questo Comune;

PRECISATO CHE:

- sono pervenute richieste da parte dei proprietari terrieri e residenti di modificare l'area di precedente istituzione di attività venatoria, nelle modalità di seguito precisate;



Comune di Budrio

Bologna

- sono stati effettuati sopralluoghi con il personale della competente Polizia Provinciale della Città Metropolitana di Bologna che ritenevano congruo il divieto dell'esercizio dell'attività venatoria;
- sentito il parere favorevole anche delle competenti Associazioni Venatorie;

VISTO:

- il D.P.R. 11 febbraio 1992, n. 157;
- la L.R. 8/1994 *s.m.i.*;
- l'art. 54 del D.lgs 267/2000 *s.m.i.*;

ORDINA

IL DIVIETO DELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA NELL'AREA DEL TERRITORIO COMUNALE COMPRESA ALL'INTERNO DEL ,PERIMETRO DERIVATO DALLE VIE CANALAZZO-ALTA DEL BURILO-MALCAMPO-SP3

DISPONE

- che i confini di tale zone saranno segnalati ai cacciatori mediante posa di appositi cartelli di divieto, nei modi e nelle forme previste dalla vigente legislazione, e nel caso di contenziosi sono da valersi i confini tabellati;
- che la presente ordinanza entra in vigore dalla sua pubblicazione nell'albo pretorio on line del Comune di Budrio (BO);
- che nella zona di cui sopra e' vietato l'accesso degli ausiliari del cacciatore e più precisamente cani o accompagnatori ai fini dello scovo della selvaggina;
- che i riferimenti della presente Ordinanza saranno resi visibili mediante l'apposizione di appositi cartelli collocati su pali installati in modo da essere visibili ad occhio nudo e in condizioni di visibilità normale;
- che eventuali violazioni saranno perseguite ai sensi della vigente legislazione in materia di attività venatoria;
- che in detta zona e' consentita la cattura di fauna cacciabile per l'immissione in altre zone del territorio comunale in cui la presenza di detti capi e' minore nei modi e nelle forme di Legge;
- che l'inottemperanza costituisce illecito ai sensi art. 650 C.P. per i provvedimenti di competenza;



Comune di Budrio

Bologna

- che la sorveglianza per l'esecuzione della presente è demandata alla Polizia Provinciale-Città Metropolitana di Bologna, alle Guardie Volontarie delle Associazioni Venatorie e Ambientaliste, alla Polizia Locale, alla Forza Pubblica;
- che avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione,
- al TAR Sezione di Bologna;
- ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR 24.11.1971 n. 1199);
- il Responsabile del Procedimento è individuato nel Responsabile del *Settore Edilizia Privata e Urbanistica* del Comune di Budrio
- i cartelli indicanti le zone riporteranno la seguente dicitura: "COMUNE DI BUDRIO Prov. di Bologna, DIVIETO DI CACCIA" ;
- che in dette zone sarà possibile effettuare piani di controllo faunistico nel rispetto della tutela delle persone e delle cose come previsto dal vigente T.U. legge di P.S, ai fini di contenere eventuali danni arrecati dalle specie oggetto del controllo;
- che la presente ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio online per 30 giorni e nel sito istituzionale del Comune;
- che la presente ordinanza venga comunicata:
 - al Corpo di Polizia Locale ex Polizia Provinciale della Città Metropolitana di Bologna;
 - all'Assessorato Agricoltura della Città Metropolitana di Bologna;
 - alla Compagnia Carabinieri di Molinella;
 - alla Stazione Carabinieri di Budrio
 - alla Polizia Locale di Budrio;
 - alle Associazioni Venatorie locali.

Lì, 26/09/2019

IL RESPONSABILE
POLLACCI LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)